



**COMUNE DI  
MAGNANO IN RIVIERA**

**Statuto Comunale**  
*Aggiornato al T.U.E.L. 267/2000*

Rev. 01  
del 31.05.2005

pag. 1 di 16

# COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA

---

## STATUTO COMUNALE

(aggiornato al T.U.E.L. 267/2000)

Approvato dal Consiglio Comunale  
con atto n. 6 del 06.04.2001  
Modificato con atto n 12 del 31.05.2005



**TITOLO I**  
**I PRINCIPI FONDAMENTALI**

**Art. 1**  
**Finalità e compiti**

1 - Il Comune rappresenta la comunità di Magnano in Riviera, ne cura tutti gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2 - Il Comune tutela i valori sociali di cui le Comunità di Magnano, Billerio e Bueriis sono espressione, con particolare riferimento ai valori della famiglia, di ogni forma di associazione di volontariato per una più compiuta formazione dei cittadini e si impegna a garantire la partecipazione degli stessi alla vita dell'Ente.

3 - Il Comune altresì salvaguarda e tutela il territorio comunale quale bene della Comunità, garantendone l'integrità e la corretta utilizzazione anche attraverso il patrimonio comunale.

4 - Il Comune valorizza le risorse della Comunità locale promuovendone lo sviluppo economico e sociale ed offrendo in particolare ai giovani idonea opportunità di sviluppo delle proprie capacità lavorative.

5 - Il Comune favorisce ed incentiva il volontariato garantendo alle associazioni operanti in tale settore un accesso privilegiato ai servizi sociali.

6 - Il Comune promuove la valorizzazione della cultura, una cultura di pace, in particolare riscoprendo - nella sempre maggior dimensione europea ed internazionale - gli strumenti di tutela e diffusione della cultura, della lingua e delle tradizioni locali e friulane, sia con riguardo alla partecipazione ai procedimenti amministrativi comunali delle associazioni e degli organismi statutariamente operanti nel settore della cultura locale e friulana, sia con riguardo alle forme di collaborazione con i soggetti pubblici e privati.

7 - Nell'ambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali ed in collaborazione con tutti i soggetti pubblici, il Comune, attivando tutte le funzioni amministrative nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, - con particolare riguardo al sostegno ed alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti nel territorio - favorisce ogni iniziativa concertata con la Comunità montana.

**Art. 2**  
**Sede**

1.- Il Comune ha sede legale nel centro abitato di Magnano in Riviera.

**Art. 3**  
**Segni distintivi**


1.- Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome di Magnano in Riviera ed ha come suo segno distintivo lo stemma ed il gonfalone riconosciuti con Decreto del Presidente della Repubblica del 15 settembre 1979.

2.- Stemma e gonfalone raffigurano, su sfondo azzurro, un rovere d'oro radicato su terrazza di verde e sormontato da tre stelle, non ordinate, a cinque raggi.

**TITOLO II**  
**GLI ORGANI DI GOVERNO**

**Art. 4**  
**Organi di governo**

Gli organi di governo del Comune sono il Consiglio, la giunta comunale ed il Sindaco.

 <b>COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA</b>	<b>Statuto Comunale</b> <u>Aggiornato al T.U.E.L. 267/2000</u>	Rev. 01 del 31.05.2005  pag. 3 di 16
--	---	---

Art. 5  
Attribuzioni del Consiglio

1 - Il Consiglio comunale è l'organo che rappresenta tutta la comunità e che compie le scelte politico-amministrative per il raggiungimento dei fini del Comune

2 - Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge.

3 - Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina e revoca i rappresentanti negli enti, nelle aziende, nelle società e nelle istituzioni al Consiglio stesso espressamente riservate dalla legge.

4 - Al Consiglio vengono inviate da parte della Giunta e del Revisore dei conti relazioni ed informazioni sull'attività del Comune e degli enti che gestiscono i servizi pubblici.

5 - Il Consiglio, anche sulla base di segnalazioni periodiche del difensore civico, adotta raccomandazioni o direttive volte ad adeguare le modalità della gestione amministrativa.

6 - Entro 120 giorni decorrenti dalla data della prima seduta del nuovo Consiglio comunale, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

7 - Le linee programmatiche dovranno essere depositate a disposizione dei consiglieri almeno 15 giorni prima della seduta di trattazione. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti scritti.

8 - Con cadenza annuale, entro il 30 settembre, contemporaneamente con gli adempimenti di cui all'art. 193 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e della Giunta.

9 - E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere nell'ambito locale.

Art. 6  
Funzionamento

1 - Le sedute del Consiglio sono pubbliche e normalmente aperte per relazioni di rappresentanti di enti, associazioni, organizzazioni portatori di interessi della Comunità.

2 - Il Consiglio pone in essere tutte le attività necessarie per l'effettivo diritto all'informazione della Comunità.

In particolare il Consiglio provvede all'esercizio dell'informazione preventiva e successiva, sulle date e sugli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio comunale e delle Commissioni in esso operanti. -

3 - I membri del Consiglio hanno diritto all'accesso agli atti ed ai documenti dell'amministrazione comunale, senza limitazione alcuna e sotto la loro responsabilità. In ogni caso su atti o questioni che possono ledere la riservatezza delle persone i consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio.

4 - Salve le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla legge, i componenti degli organi comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifico interessi dell'amministratore o di parenti e affini sino al quarto grado.

5 - La conferenza dei capigruppo consiliari ove istituita, ha la funzione di programmazione delle sedute del Consiglio.

Naturalmente, alle sedute del Consiglio possono partecipare, senza diritto di voto, gli eventuali Assessori esterni componenti la Giunta comunale.

6 - I consiglieri comunali che non intervengono per tre sedute consecutivamente, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta ai sensi dell'art. 7 della L. 07.08.1990 n. 241, a comunicare l'avvio del relativo procedimento amministrativo. Il consigliere ha diritto di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Sindaco, eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella documentazione scritta, che comunque non potrà essere inferiore a 15 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto tale termine, il consiglio esamina e infine delibera in via definitiva sulla decadenza



**Art. 7**  
**Commissioni**

- 1 - Sono istituite dal Consiglio le seguenti Commissioni:
  - a) le Commissioni permanenti;
  - b) le Commissioni temporanee o speciali per l'esame di questioni ordinarie o straordinarie con previsione di scioglimento automatico delle stesse alla presentazione della relazione conclusiva.
- 2 - I lavori delle Commissioni consiliari sono pubblici, salvo i casi in cui l'oggetto della discussione può ledere il diritto alla riservatezza di società o persone.
- 3 - Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento delle Commissioni sono stabilite dal Regolamento.
- 4 - Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare alle Commissioni senza diritto di voto.
- 5 - Tutte le commissioni di controllo e di garanzia devono essere presiedute da un rappresentante delle opposizioni.

**Art. 8**  
**Giunta comunale**

- 1 - La Giunta comunale , è composta, oltre che dal Sindaco che la presiede, dagli Assessori nel numero di due. Di essa possono far parte anche non consiglieri che siano in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale. L'assessore non consigliere partecipa alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.
- 2 - La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali.
- 3 - Gli assessori competenti in materia urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia edilizia privata e pubblica sul territorio comunale
- 4 - La Giunta compie gli atti che non sono riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrano nelle competenze attribuite dalla legge o dal presente statuto al Sindaco, agli organi di decentramento, al segretario o ai responsabili di servizio.
- 5 - La Giunta invia annualmente al Consiglio una relazione sulla propria attività.
- 6 - La Giunta svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.
- 7 - La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali, ferme restando le eventuali deleghe attribuite dal Sindaco ai singoli Assessori. Le deliberazioni sono sottoscritte da chi presiede la Giunta e dal Segretario Comunale che ne cura la verbalizzazione. Nel caso in cui il Segretario Comunale sia temporaneamente assente, il Presidente nomina un segretario verbalizzante individuandolo tra gli assessori presenti.
- 8 - E' altresì di competenza della Giunta comunale l'adozione del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

**Art. 9**  
**Mozione di sfiducia costruttiva, revoca e sostituzione**

- 1 - Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
- 2 - Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
- 3 - La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si provvede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.
- 4 - In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal vicesindaco.



5 - Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

6 - Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

**Art. 10**  
**Il Sindaco**

1 - Il Sindaco è eletto dai cittadini, a suffragio universale diretto, e fa parte della regolare composizione del Consiglio comunale.

2 - Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

3 - Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

4 - Il Sindaco può conferire specifiche deleghe agli assessori nelle materie che la legge o lo statuto riservano alla sua competenza, funzioni di indirizzo e di controllo; può altresì delegare la firma di atti, specificamente indicati nell'atto di delega, anche per categorie. Del conferimento delle deleghe è data comunicazione al Consiglio.

5 - Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta.

6 - Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Amministrazione comunale. L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio e la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti, può essere attribuita dal Sindaco a ciascun responsabile di servizio a mezzo delega, speciale o generale.

7 - Il Sindaco ha l'iniziativa e partecipa alle conferenze di programma.

8 - Al Sindaco compete di promuovere il coordinamento dell'azione dei vari soggetti pubblici operanti nel territorio.

9 - Il Sindaco emana direttive ed esercita la vigilanza, anche di competenza statale, ed adotta i poteri attribuiti alla sua competenza ex articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come esercita i poteri previsti dallo stesso Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 all'articolo 50.

10. Il Sindaco esercita le competenze previste dalla L.R. 19.11.1991 n. 52 e successive modificazioni e integrazioni.

**Art. 11**  
**Il vicesindaco**

1 - Il vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza, impedimento temporaneo o permanente, sospensione, rimozione, decadenza o decesso.

2.- In caso di assenza o impedimento del vicesindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'altro assessore.

**Art. 12**  
**I consiglieri comunali**

1 - I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e della Giunta secondo i modi e le forme stabilite rispettivamente dai regolamenti e dalle leggi.

**Art. 13**  
**Rappresentanti presso la Comunità montana**

1 - I rappresentanti del Comune presso la Comunità montana, ai sensi della legge regionale 29/73 e successive modifiche ed integrazioni, sono nominati dal Consiglio, nel proprio seno, con votazione palese a maggioranza assoluta dei componenti, su proposta dei capigruppo consiliari. Tra i designati deve essere presente la minoranza.



**Art. 14**  
**Gruppi consiliari**

1 - I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi consiliari e possono avvalersi degli uffici e delle strutture dell'ente per lo svolgimento della propria attività a norma di regolamento.

**TITOLO III**  
**GLI ORGANI BUROCRATICI**

**Art. 15**  
**Il Segretario comunale**

1 - Il Comune ha un Segretario comunale titolare, questi è dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di cui all'articolo 102 del D.Lgs 267/2000 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98 del medesimo d.lgs, ed il suo "status" giuridico ed economico viene disciplinato dalle leggi e dal contratto collettivo di comparto.

2 - Il segretario comunale dipende funzionalmente dal Sindaco.

3 - La nomina, la conferma e la revoca del Segretario comunale sono disciplinate dalla legge.

4 - Al segretario comunale possono essere conferite, dal sindaco, le funzioni di direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 108 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

5 - Al Segretario comunale sono attribuite le seguenti funzioni;

- a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
- b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili delle aree e ne coordina l'attività;
- c) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni di Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione;
- d) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte e autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- e) esercita ogni altra funzione attribuita dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

6 - Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dall'articolo 108 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Allo stesso viene corrisposto, con il provvedimento di conferimento dell'incarico, il corrispettivo stabilito dalla contrattazione collettiva di comparto.


**Art. 16**  
**Struttura organizzativa e funzionale**

1 -- Il comune nel rispetto dei principi fissati dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

2 - La struttura organizzativa dell'ente è articolata in aree funzionali, comprendenti ciascuna un insieme di funzioni, svolte anche presso più uffici e servizi, per le quali sono necessarie una programmazione ed una gestione unitarie, demandate ad un unico responsabile.

3 - Ai responsabili dei servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Ai responsabili dei servizi spetta, inoltre, l'esercizio della rappresentanza legale dell'ente, ove a ciò delegati dal sindaco.

4 - Spetta alla Giunta comunale, a mezzo apposito Regolamento da adottare nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio, disciplinare l'ordinamento degli uffici e dei servizi regolando i rapporti tra le diverse figure professionali, le modalità di conferimento degli incarichi, l'attribuzione di responsabilità

 <b>COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA</b>	<b>Statuto Comunale</b> <u>Aggiornato al T.U.E.L. 267/2000</u>	Rev. 01 del 31.05.2005  pag. 7 di 16
--	---	---

e competenze, e individuando la dotazione organica nonché i procedimenti per l'accesso all'impiego presso il Comune.

5 - Per conseguire i fini della efficienza e dell'efficacia amministrativa, l'ordinamento degli uffici e dei servizi dovrà essere informato ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro per progetti e per programmi e non più solo per atti o per adempimenti;
- b) individuazione di responsabilità collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- c) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

#### Art. 17

##### Incarichi a tempo determinato

1 - Il Sindaco può ricoprire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, o eccezionalmente di diritto privato, i posti di cui all'articolo 110 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, con decisione motivata sull'inesistenza di risorse interne.

2 - Per tutta la durata del contratto sono estese all'interessato le disposizioni concernenti le compatibilità e le responsabilità previste per i dipendenti di ruolo di corrispondente posizione funzionale.

#### Art. 18

##### Il personale

1 - Il personale comunale è disciplinato, nell'ambito della legislazione in materia e dei principi statutari, da apposito regolamento che stabilisce:

- a) la dotazione organica del personale;
- b) le modalità di attribuzione di responsabilità gestionali;
- c) le modalità di coordinamento tra il Segretario e gli uffici.

#### Art. 18 bis

##### Messi notificatori – Polizia Locale

Al personale di Polizia Locale il Sindaco può assegnare, con proprio decreto di nomina, l'esercizio delle funzioni di messo notificatore.

#### Art. 19

##### Collaborazioni esterne

1 - Il Regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità; tutte le collaborazioni esterne sono rese pubbliche immediatamente e congruamente motivate, in ordine alla carenza di risorse interne.

#### Art. 20

##### Responsabilità disciplinare del personale

1 - La tipologia, l'entità delle infrazioni e le sanzioni a carico dei dipendenti per la violazione dei doveri d'ufficio sono disciplinate dalla legge e dal contratto collettivo di comparto.

2 - Il Regolamento organizzativo individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

### TITOLO IV

#### I SERVIZI COMUNALI E LE FORME ASSOCIATE

#### Art. 21

##### Enti e Aziende a partecipazione comunale

1 - Il Consiglio comunale disciplina la materia dei servizi.



2 - La deliberazione del Consiglio comunale che prevede l'assunzione diretta di pubblici servizi, la costituzione di Associazioni ed Enti speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente locale a Società di capitali, l'affidamento di attività mediante convenzione, è motivata, in relazione sia al tipo di servizio assunto sia al modello di gestione che il Comune intende adottare per l'erogazione del servizio.

3.- Al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, il comune può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

#### Art. 22

##### Modelli di gestione dei servizi

1 - La scelta dei modelli di gestione dei servizi è di competenza del Consiglio comunale il quale esercita un'attività di vigilanza per assicurare la corretta erogazione del servizio stesso.

2 - L'organizzazione dei singoli servizi è disciplinata dal futuro Regolamento.

3 - L'individuazione del partner privato nella costituzione di società miste, avviene con i criteri della massima trasparenza, previa congrua pubblicità, valorizzando le risorse economiche, organizzative, finanziarie locali.

#### Art. 23

##### Rapporti con la Comunità montana

1 - Se la natura e l'oggetto del servizio pubblico - in relazione alla efficienza, efficacia ed economicità - ne consigliano l'esercizio associato con gli altri Comuni facenti parte della stessa Comunità montana, la gestione del servizio viene affidata alla medesima.

2 - L'affidamento è di competenza del Consiglio comunale che determina, in rapporto con gli organi competenti della Comunità montana, i tempi, i modi ed i costi della gestione delegata.

3 - Il Comune può usufruire delle prestazioni tecniche, rese dai competenti uffici della Comunità montana, anche nel campo della informatizzazione formalizzando le relative procedure nelle forme indicate dal comma precedente.

#### Art. 24

##### Convenzioni

1 - Per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi l'Amministrazione comunale può stipulare apposite convenzioni con la Provincia, la Comunità montana ed altri Comuni.

2 - La convenzione deriva da un accordo tra le parti che, assumendo la forma scritta, determina tempi, modi, soggetti, procedure e funzionamenti per la propria realizzazione.

3 - Preparata e definita mediante opportune conferenze di servizio tra le parti interessate, viene quindi sottoposta all'attenzione ed all'approvazione del Consiglio comunale.

4 - Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

#### Art. 25

##### Consorzi

1 - Per la gestione associata di uno o più servizi, eccezion fatta per le ipotesi di cui al precedente articolo 23, il Comune può partecipare con altri Comuni o insieme con la Provincia alla costituzione di un consorzio, ai sensi dell'articolo 31 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, secondo le norme previste per le aziende speciali, ove compatibili.

#### Art. 26

##### Accordi di programma





1 - L'Amministrazione comunale può concludere appositi accordi per l'attuazione e la definizione di opere, di interventi o di programmi, che per la loro realizzazione richiedono l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province e Regione, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici nei modi e nelle forme previsti dalla legge.

2 - Per particolari iniziative da realizzarsi in ambito montano, l'Amministrazione può dare priorità agli accordi con la Comunità montana concertando i propri obiettivi con quelli della programmazione socio-economica della medesima.

## TITOLO V GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

### Art. 27

#### Collaborazione dei cittadini

1 - Ai fini di garantire la massima trasparenza, imparzialità, tempestività ed efficacia degli atti amministrativi nell'interesse comune e dei destinatari è consentito ad ogni cittadino compresi i residenti nell'Unione Europea e gli stranieri (anche extracomunitari) regolarmente soggiornanti, di partecipare alla formazione nonché alla conclusione di un procedimento quando lo stesso incide su situazioni giuridiche soggettive e quando può arrecargli pregiudizio o nuocere ai propri interessi.

2 - Allo scopo l'Amministrazione comunale può attivare direttamente o su istanza dell'interessato una preventiva e motivata informazione sul procedimento instaurato o che si intende instaurare, permettendo all'interessato di presentare le proprie deduzioni in merito e mettendo a disposizione la relativa documentazione.

3 - Onde evitare controversie e senza ledere interessi di terzi od in contrasto con il pubblico interesse, il procedimento può concludersi con appositi accordi tra l'Amministrazione e gli interessati nella forma scritta a pena di nullità, onde determinare discrezionalmente il contenuto del provvedimento finale. Tali atti osservano la disciplina del Codice civile in materia di obbligazioni e contratti, anche se le eventuali controversie restano riservate esclusivamente al Giudice amministrativo.

4 - I modi e le forme di attivazione delle procedure di cui al presente articolo formano oggetto di apposita disciplina regolamentare.

### Art. 28

#### Forme associative ed organi di partecipazione

1 - L'Amministrazione comunale favorisce, come il precedente articolo 1 del presente statuto recita, l'attività delle Associazioni, dei Comitati o degli Enti operanti sul proprio territorio, anche su base di frazione, a tutela di interessi diffusi o portatori di altri valori culturali, economici e sociali.

2 - A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'Ente attraverso gli apporti consultivi alle Commissioni consiliari, il libero accesso alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazione, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblici ed alla soluzione dei problemi amministrativi.

3 - L'Amministrazione comunale può, inoltre, intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al primo comma del presente articolo predeterminandone modi e forme in un apposito regolamento e favorendo prioritariamente quelli a servizio delle fasce più deboli della Comunità.

### Art. 29

#### Forme di consultazione popolare

1 - In quelle materie di esclusiva competenza locale, dall'Amministrazione ritenute di interesse comune, al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative stesse, possono essere avviate forme diverse di consultazione della popolazione.



In particolare le consultazioni, avviate dagli organi competenti per materia, possono svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite assemblea, della interlocuzione attraverso questionari, con il coinvolgimento nei lavori delle Commissioni e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo.

2 - La realizzazione delle iniziative è preceduta dalla più larga pubblicità possibile.

3 - Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte conseguiti da parte dei cittadini, singoli o associati, formano oggetto di attenzione da parte dell'Amministrazione, la quale dà comunque riscontro ai proponenti sui loro interventi, indicando gli uffici preposti a seguire le pratiche.

4 - Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

#### Art. 30

##### Procedura per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte

1 - I cittadini, singoli o associati, possono presentare all'Amministrazione istanze, petizioni e proposte intese a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

2 - Le richieste sono presentate per iscritto ed in duplice copia alla Segreteria del Comune che provvede ad inoltrarle al Sindaco.

3 - Il Sindaco affida le istanze, le petizioni e le proposte agli uffici competenti per materia che, potendosi avvalere di eventuali contributi esterni, esaminano ed esprimono un parere sulla questione entro 60 giorni dalla data di presentazione.

4 - Il Sindaco, dopo aver comunicato ai cittadini interessati l'iter della pratica, li informa motivatamente per iscritto nei 15 giorni successivi al parere dell'ufficio competente, dell'esito del medesimo e dei successivi eventuali sviluppi procedurali con l'indicazione degli uffici preposti e responsabili.

5 - Qualora i termini sopracitati non vengono osservati, il parere dell'organo si dà per reso e le pratiche passano agli uffici competenti per l'istruttoria da farsi entro 30 giorni.

6 - Nel caso di istruttoria negativa, ne viene fornita dal Sindaco motivata comunicazione ai soggetti interessati entro i 15 giorni successivi, mentre nel caso di riscontro positivo, vengono anche indicati i futuri sviluppi procedurali con l'indicazione degli uffici preposti e responsabili.

#### Art. 31

##### Referendum consultivi

1 - Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa è prevista l'indizione e l'attuazione dei referendum consultivi tra la popolazione comunale in materia di esclusiva competenza locale.

2 - Sono escluse dal referendum le materie concernenti tributi locali, atti di bilancio, note statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l'Ente e, per 5 anni, le materie già oggetto di precedenti referendum con esito negativo.

3 - L'iniziativa del referendum può essere presa a maggioranza di 2/3 dei consiglieri comunali, non computando fra questi il Sindaco, o da un terzo del corpo elettorale.

4 - Il giudizio tecnico di ammissibilità dei referendum proposti dai cittadini viene espresso dalla commissione consiliare permanente competente per materia indicata dal Sindaco.

La stessa procede quindi alla verifica della regolarità della presentazione e delle debitamente autenticate firme, all'ammissibilità per materia considerate le limitazioni del precedente secondo comma e al riscontro della comprensibilità del quesito referendario.


5 - Ultimata la verifica entro 30 giorni dalla presentazione del quesito referendario, la commissione presenta una relazione alla Giunta comunale.

La Giunta, ove nulla osti, indice il referendum, fissandone la data.

6 - Il referendum non è valido se non vi ha partecipato oltre il 50% degli aventi diritto.

Invece, nel caso della sua validità, l'esito del referendum stesso viene sottoposto alla valutazione dell'organo comunale competente.

7 - I referendum possono essere revocati e sospesi, previo parere della commissione consiliare permanente competente con motivata deliberazione del Consiglio comunale, quando l'oggetto del loro quesito non ha più ragion d'essere ovvero sussistono degli impedimenti temporanei.

 <b>COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA</b>	<b>Statuto Comunale</b> <i>Aggiornato al T.U.E.L. 267/2000</i>	Rev. 01 del 31.05.2005
		pag. 11 di 16

8 - I referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 32  
La pubblicità degli atti

1 - Gli atti della Amministrazione comunale sono pubblici, fatte salve le previsioni di legge e del Regolamento sul diritto di accesso per quegli atti la cui diffusione può pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese o il risultato dell'azione amministrativa.

2 - Presso gli uffici comunali è possibile per i cittadini interessati, secondo i modi e le forme stabiliti dall'apposito Regolamento, avere informazioni precise sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domanda, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.



**TITOLO V BIS  
IL DIFENSORE CIVICO**

**ART.32 bis  
Nomina**

- 1) Può essere istituito nel Comune l'ufficio del Difensore Civico quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa. E' nominato dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta la votazione è ripetuta nella seduta successiva con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico – amministrativa. La valutazione dell'adeguatezza riferita all'esperienza acquisita è oggetto di discrezionale apprezzamento da parte del Consiglio Comunale.
- 2) Non può essere nominato difensore civico:
  - a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;
  - b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici;
  - c) i dipendenti del comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi,
  - d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'Amministrazione comunale;
  - e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del comune, suoi dipendenti od il Segretario Comunale;
  - f) chi abbia compiuto i 72 anni di età.

**ART. 32 ter  
Durata, decadenza e revoca**

- 1) Il Difensore Civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.
- 2) Il Difensore Civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina.
- 3) Il Difensore Civico può essere revocato dal suo incarico per :
  - A. comprovati gravi motivi di inefficienza,
  - B. nel caso che egli tratti privatamente cause inerenti l'Amministrazione comunale.
- 4) La decadenza e la revoca sono pronunciate dal Consiglio Comunale.
- 5) In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, sarà il Consiglio Comunale a provvedere.

**ART. 32 quater  
Funzioni**

- 1) Il Difensore Civico non è organo del comune, ma soggetto privato a servizio dei singoli cittadini.
- 2) Al Difensore Civico possono rivolgersi i cittadini, enti, pubblici o privati, associazioni ecc., tutti coloro che sono interessati alla corretta applicazione delle norme che regolano l'azione amministrativa.
- 3) I Consiglieri Comunali, nell'ambito delle loro funzioni e della loro attività istituzionale, non possono rivolgere richiesta di intervento al Difensore Civico.



**ART. 32 quinquies**  
**Facoltà e prerogative**

- 1) Ha facoltà di conoscenza su tutti gli atti amministrativi e tutti i documenti in possesso dell'Amministrazione Comunale e dei concessionari dei pubblici servizi, fatta eccezione di quelli riservati per espressa indicazione della legge, rimanendo comunque vincolato al segreto d'ufficio.
- 2) Il parere con cui si conclude l'azione del Difensore Civico in rapporto ad ogni questione non è vincolante per l'Amministrazione Comunale, ma si richiederà una esplicita motivazione nel caso in cui, quanto richiesto o sollecitato dal Difensore civico, venga disatteso.
- 3) Il Difensore Civico presenta al Consiglio Comunale ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente,.

**ART. 32 sexties**  
**Sede, dotazione organica, indennità**

- 1) Il Difensore Civico ha sede nella Casa Comunale o presso locali idonei messi a disposizione dalla Amministrazione Comunale. Spetterà alla Giunta comunale, di concerto con il Difensore Civico, determinare le risorse finanziarie, le strutture tecniche e gli uffici necessari per l'espletamento dell'attività nonché l'indennità di carica annuale.-



**TITOLO VI**  
**FINANZA E CONTABILITA'**

**Art. 33**  
**Ordinamento contabile**

1 - L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

**Art. 34**  
**Contabilità comunale**

1 - L'attività finanziaria e l'utilizzo delle risorse del Comune avviene nell'ambito di una programmazione generale che viene discussa annualmente in concomitanza con il bilancio.

2 - Non sono ammesse operazioni di mutuo se non previa esplicita analisi dei costi e benefici delle stesse.

3 - La contabilità comunale è improntata all'individuazione di singoli centri di spesa onde permettere un efficace controllo di gestione.

4 - La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune nel rispetto dei principi dettati dalla L. 27.07.2000 n. 212.

**Art. 35**  
**Bilancio**

1 - Alla base della contabilità comunale rimane il sistema del bilancio preventivo - conto consuntivo - regolato dai principi di universalità, integrità, pareggio economico e finanziario.

2 - I termini per la deliberazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo sono fissati nel 31 dicembre dell'anno precedente e nel 30 giugno dell'anno successivo a quello in corso.

3 - Il bilancio è corredato dal bilancio pluriennale e dalla relazione previsionale e programmatica.

4 - Il bilancio e i suoi allegati si conformano, altresì, al principio della chiarezza e della specificazione.

In particolare, essi vanno redatti in modo tale da consentirne la lettura dettagliata ed intelligibile per programmi, servizi ed interventi.

5 - Il bilancio viene discusso preventivamente in Commissioni consiliari.

6 - Nessuna spesa può essere deliberata se non ne viene indicata la copertura o i mezzi per farvi fronte.

7 - La Giunta, prima della discussione del bilancio, presenta al Consiglio una relazione analitica dei dati aventi rilevanza economica diretta ed indiretta sul bilancio stesso.


**Art. 36**  
**Revisione economico finanziaria**

1 - Il Consiglio comunale elegge un revisore come per legge.

2 - Il revisore dura in carica 3 anni ed è rieleggibile per una sola volta; è revocabile per inadempienza e quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato e sul suo funzionamento regolare.

3 - Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo ed indirizzo, esercita la vigilanza sulla contabilità dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo, comprensiva anche di una relazione sulla produttività ed efficienza degli uffici comunali.

4 - Il revisore ha diritto all'accesso agli atti ed ai documenti dell'Ente ed esercita la vigilanza sulla contabilità e finanza dell'Ente.

 <b>COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA</b>	<b>Statuto Comunale</b> <u>Aggiornato al T.U.E.L. 267/2000</u>	Rev. 01 del 31.05.2005  pag. 15 di 16
--	---	--

5 - Il revisore quando riscontra gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce al Consiglio.

Art. 37  
Tesoreria

1 - Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende il complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria del Comune e finalizzate alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti comunali o da norme pattizie

Art. 38  
I contratti

1 - Come stabilito dalle vigenti norme in materia, i contratti del Comune riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni ed appalti di opere, sono preceduti, di regola, da pubblici incanti, ovvero da licitazione privata con le forme stabilite per i contratti dello Stato. E' ammesso il ricorso alla trattativa privata nel rispetto delle leggi regionali e statali nonchè delle procedure previste dalla normativa della Comunità economica europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano; per lavori e forniture richiedenti particolare competenza o l'applicazione di mezzi di esecuzione speciale, può essere seguita la procedura dell'appalto concorso, secondo le norme della contabilità di Stato.

2 - La stipula dei contratti è preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente.

TITOLO VII  
LE ORDINANZE, I REGOLAMENTI, LE NORME TRANSITORIE FINALI

Art. 39  
Poteri di ordinanza del Sindaco

1 - Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario in applicazione di norme legislative e regolamentari quando non di competenza dei responsabili di servizio.

2.- Il Sindaco, quale ufficiale del governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

3.- Il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, adotta ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale.

4 - In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

Art. 40  
I regolamenti

1 - Il Consiglio comunale adotta i regolamenti previsti dalla legge e dal presente statuto a maggioranza assoluta dei propri componenti.

2 - Prima della loro adozione, gli schemi di Regolamento sono discussi preventivamente nelle competenti Commissioni, della cui convocazione è dato congruo avviso al pubblico onde consentire agli interessati la presentazione di osservazioni o memorie in merito ed al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla loro formazione.

3.- Le contravvenzioni ai regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative la cui entità è stabilita nei regolamenti.

Art. 41



**COMUNE DI  
MAGNANO IN RIVIERA**

**Statuto Comunale**  
*Aggiornato al T.U.E.L. 267/2000*

Rev. 01  
del 31.05.2005

pag. 16 di 16

Entrata in vigore dello statuto

1 - Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

2 - L'entrata in vigore di nuove leggi recanti principi inderogabili per l'autonomia normativa del comune abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Il consiglio comunale adeguerà il presente statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

3 - Le modificazioni allo statuto possono essere proposte al Consiglio dal Sindaco o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri. Il Sindaco cura l'invio a tutti i consiglieri delle proposte predette e dei relativi allegati almeno 15 giorni prima della seduta nella quale le stesse vengono esaminate.

4 - Il Consiglio comunale fissa le modalità per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini che risiedono nel Comune e degli Enti e delle persone giuridiche che vi hanno sede, affidandone alla Giunta l'esecuzione.

\*\*\*\*\*